

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

E CONTESTUALE ISTANZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA DA REMOTO

PER: EMANUELA ROSSI [REDACTED] e

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistente-

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE ASSEGNATA PRESSO LA SEDE DISPONIBILE TRA QUELLE INDICATE NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ INTERPROVINCIALE PER RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO MINORE, IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 E 2021/22 E INTESA DEL 27 GIUGNO 2024. RETTIFICA DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE.

INDICE: PREMessa. 1. *FUMUS BONI JURIS*. 2. *PERICULUM IN MORA*.

BREVE PREMessa

ESPOSIZIONE DEI FATTI



1. La signora Emanuela Rossi è una docente di scuola Secondaria di I grado che ha svolto e positivamente superato il percorso annuale di formazione e prova ed attualmente presta servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo III di Ardea;
2. Nel mese di luglio 2024, avendone i requisiti, la docente presentava domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di I grado anno scolastico 2024/2025 ex artt. 59 comma 4 e 9 bis D.L. 73/2021, 5 ter D.L.228/2021, 5 commi 5 e 6 D.L. 44/2023;
3. Nella domanda *de qua* la ricorrente precisava quanto segue:
 - di usufruire della precedenza di lavoratrice madre avente un figlio di età inferiore ai sei anni di cui all'art. 8 comma 1 punto iv lett. i) del ccnl;
 - di aver superato il percorso annuale di formazione e prova;
 - di chiedere posti derivanti da spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio;
 - di richiedere cattedre articolate su più scuole dello stesso comune e che il proprio orario lavorativo si svolge in regime part - time con n. 12 ore lavorative settimanali;
 - di voler partecipare all'assegnazione per un posto normale
 - indicava le seguenti sedi di preferenza:

Preferenze*

Numero d'ordine	Codice	Descrizione
1	R H H H 8 1 8 0 1 G	E. Q. VISCONTI
2	R H H H 8 1 9 0 1 2	BUONARROTI
3	R M M M 8 0 5 0 1 4	CARLO CATTANEO
4	R M M M 8 1 4 0 1 V	DANIELE MANIN
5	R M M M 8 D 6 0 1 A	S.M.S. GIUSEPPE MARZINI
6	R M M M 8 0 8 0 1 G	U. FOSCOLO
7	R M M M 8 1 7 0 1 A	VIA BONGHI 30
8	R M M M 8 0 6 0 1 X	VIRGILIO
9	R M M M 0 2 5 Z B 2	DISTRETTO 025
10	R M M M 0 2 4 Z A 0	DISTRETTO 024
11	R M M M 8 G D 0 1 E	S.M.S. VIA SIBARI 5
12	R M M M 8 G E 0 1 A	CARLO URBANI
13	R M M M 8 2 5 0 1 9	DVCA D'AOSTA
14	R M M M 8 C V 0 1 X	DELEDDA
15	R M M M 8 B Q 0 1 9	D. R. CHIODI

4. Ai fini della determinazione del punteggio sig.ra Rossi dichiarava espressamente di essere genitore di Giulia Luciani nata a Roma in data 10 - 07 - 2021 e di Isabel Luciani nata a Roma in data 11 - 10 - 2017 nonché di volersi ricongiungere con il coniuge, Cristian Luciani, residente nel Comune di Roma.



5. La domanda veniva ritualmente inviata e correttamente acquisita in data 22 luglio 2024.

6. Tuttavia, all'esito della pubblicazione della graduatoria di assegnazione provvisoria provinciale, alla mia Assistita venivano erroneamente attribuiti n. 6 punti in luogo dei **n. 13 punti** ad ella spettanti; nello specifico, il punteggio da attribuire alla signora Rossi andrebbe così determinato:

n. 6 punti per il ricongiungimento al coniuge; **n. 4** punti per figli minori di sei anni, **n. 3** punti per figli di età compresa fra sei e diciotto anni.

Nella predetta graduatoria risultavano essere presenti ulteriori errori di dicitura e omissioni, ossia:

nella sezione "*dati domanda*" oltre ad essere riportato un punteggio errato, non è nemmeno indicato il tipo di posto richiesto ossia "normale"; per quanto concerne i "dati di titolarità" non è riportata l'informazione sulla titolarità "0 - Titolare" sulla casella di concorso; per quanto concerne le Scuole indicate tra quelle prescelte, risultava essere errato l'ordine di scuola, il quale deve essere corretto in Scuola secondaria di I grado e, in ultimo, risultava essere errato il Comune di titolarità che è Ardea, distretto 41.

7. In data 10 - 08 - 2024 la ricorrente presentava formale reclamo all'Ambito Territoriale di Roma chiedendo la rettifica del punteggio ad ella assegnato nonché di tutti gli errori di cui al punto "6" che precede;

8. nonostante il reclamo, l'Amministrazione non provvedeva alla rettifica richiesta.

9. Considerata la narrativa che precede, in data 09 settembre 2024, l'odierna ricorrente presentava, per il tramite dello scrivente procuratore, "Reclamo avverso errata assegnazione di punteggio con contestuale istanza di accesso formale agli atti amministrativi, ai sensi degli art. 22, 24, 25 della l. 241/90"; anche tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.

10. A ciò si aggiunga che nonostante le disponibilità delle sedi indicate dalla ricorrente, queste ultime venivano (addirittura) assegnate mediante GPS.

Ed infatti, come si evince dal bollettino nomine le sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di assegnazione provvisoria, sono state assegnate mediante GPS, nello specifico: via Bonghi 30 fino al termine delle attività, del distretto 25 Leopardi spezzone 8



ore, del distretto 24 I.C. Piazza Forlanini spezzone 12 ore e Giorgio Morandi spezzone 8 ore , SMS Via Sibari 5 spezzone 8 ore.

A001	GPS	F1			49	1215	N - Inclusioni a pieno titolo	1	RMMMS1701A	VIA BONGHI,30	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	PIZZA	MARIA ANTONETTA	Automatica	15	13/09/2024	13/09/2024
A001	GPS	F1			230	61	N - Inclusioni a pieno titolo	1	RMMMSGD01E	SMS VIA SIBARI,5	SPEZZONE	8,0	INTERNA	NORMALE	STELLATO	SILVANA	Automatica	92	13/09/2024	13/09/2024
A001	GPS	F1			254	55	N - Inclusioni a pieno titolo	1	RMMMSY017	GIORGIO MORANDI	SPEZZONE	6,0	INTERNA	NORMALE	RUSCIO	DANILO	Automatica	47	13/09/2024	13/09/2024
A001	GPS	F1			230	61	N - Inclusioni a pieno titolo	1	RMMMSGD01E	SMS VIA SIBARI,5	SPEZZONE	8,0	INTERNA	NORMALE	STELLATO	SILVANA	Automatica	92	13/09/2024	13/09/2024
A001	GPS	F1			254	55	N - Inclusioni a pieno titolo	1	RMMMSY017	GIORGIO MORANDI	SPEZZONE	6,0	INTERNA	NORMALE	RUSCIO	DANILO	Automatica	47	13/09/2024	13/09/2024

11. In maniera del tutto illegittima, senza fornire alla ricorrente alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza trasmessa, la resistente Amministrazione non disponeva l'assegnazione provvisoria presso una delle sedi indicate, nonostante la disponibilità di sedi vacanti destinate alla mobilità e la sussistenza dei presupposti legittimanti l'assegnazione provvisoria.

DIRITTO

FUMUS BONI JURIS

I. SUL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 E 2021/22 E INTESA DEL 27 GIUGNO 2024. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE ASSEGNATA IN UNA SEDE DI SERVIZIO COLLOCATA NELLE VICINANZE DEI FIGLI MINORI.

Si rappresenta che il Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ata per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 la cui validità è prorogata per l'anno scolastico 2024 - 2025 con Intesa del 27 giugno 2024, prevede espressamente quanto segue con riferimento alle Assegnazioni provvisorie personale docente: << L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi: - ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; - ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; - ricongiungimento al genitore"



La citata disposizione prevede dunque espressamente la possibilità per il candidato di essere trasferito temporaneamente presso un comune diverso da quello di titolarità, per ricongiungimento ai figli minori.

Il successivo articolo 8, rubricato *“Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria”* elenca in maniera chiara e precisa il sistema delle precedenze da adottare nelle operazioni di assegnazione provvisoria

L’art. 8 citato prevede espressamente alla lettera “l” *“ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia”*

La ricorrente nella compilazione della domanda aveva espressamente dichiarato di usufruire della precedenza predetta poiché madre di un figlio minore degli anni 6.

9. Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai sei anni di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera l) del CCNI	<input checked="" type="checkbox"/> [NO]
--	--

All’interno della domanda di assegnazione temporanea la ricorrente esprimeva inoltre di volersi ricongiungere al proprio coniuge Cristian Luciani residente nel comune di Roma.

La posizione della ricorrente, dunque, andrebbe ascritta alla sequenza operativa n. 22 *“Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato esclusa la lettera m)..”*

Ciò posto si rileva quanto segue.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria si svolgono secondo un ordine preciso indicato nell’Allegato 1 al CCNI 19/22.

Le operazioni succitate, anche per l’a.s. 2024/25, sono disciplinate dal CCNI 2019/22, prorogato in virtù dell’Ipotesi di Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024 che ha, inoltre, introdotto alcune precisazioni e recepito le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.



In forza dei riferimenti sopra richiamati, per l'a.s. 2024/2025, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti appartenenti alle sotto elencate categorie:

- assunti in ruolo nel 2022/23 e precedenti: possono presentare domanda di assegnazione provinciale o interprovinciale, anche se soggetti ad uno dei vincoli previsti dal CCNI su trasferimenti e passaggi (tali eventuali vincoli, infatti, riguardano i soli predetti movimenti);
- assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l'anno a tempo determinato nel 22/23): possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis a.s. 23/24: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l'anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l'anno di prova: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l'anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l'anno di prova: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l'anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
- assunti a tempo determinato GPS sostegno a.s. 2023/24: possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, se rientranti in una delle succitate deroghe, condizione di aver superato l'anno di prova.



Tanto chiarito si rileva che in maniera del tutto illegittima, senza fornire alla ricorrente alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza trasmessa, la resistente Amministrazione non assegnava provvisoriamente la docente in una delle sedi disponibili destinate all'assegnazione e la sussistenza dei presupposti legittimanti all'utile partecipazione alle procedure.

La ricorrente, la quale si trova nella platea degli aspiranti all'assegnazione temporanea ha pieno diritto di vedersi assegnata una cattedra nel Comune di Roma in considerazione della sua situazione familiare.

L'Amministrazione resistente ha violato la normativa posta a tutela della famiglia, ledendo i diritti della ricorrente che non si è vista assegnare alcuna sede nella città di Roma, con conseguente impossibilità di potersi ricongiungere con i figli minori, di cui uno minore degli anni sei, nonché al coniuge residente nel Comune di Roma.

Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 199/2022, si è recentemente pronunciato nell'ambito di una controversia analoga a quella in oggetto, specificando come dell'interesse del minore debba costituire oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni della pubblica amministrazione: << La lettura dell'articolo 29 della Costituzione, coordinata con l'art. 2, contribuisce ad allargare in misura non trascurabile l'ambito applicativo delle garanzie costituzionali se solo si riflettono i molteplici interessi riconducibili all'interno dell'espressione "i diritti di famiglia" considerati nella prospettiva dello svolgimento della personalità del singolo nella formazione sociale. Una lettura dell'art. 30 della Costituzione poi, alla luce degli artt. 2 e 3 della stessa Carta Costituzionale suggerisce che il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, non abbia natura meramente patrimoniale, ma implica al contrario una generale cura della persona del minore. Le posizioni soggettive riconosciute nell'art. 30 della Costituzione, quella dei genitori (anche qualora essi non fossero coniugati) e quella dei figli, hanno la consistenza di diritti fondamentali della persona e, l'interesse superiore del minore deve costituire oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni delle amministrazioni pubbliche che, in qualche modo, abbiano conseguenze sul minore stesso>> (cfr. in senso conforme sent. n. 1074/2008 T.A.R. Puglia; Consiglio di Stato n. 7740 del 2021).

Come correttamente osservato dalla giurisprudenza citata, l'interesse superiore del minore deve essere considerato quale primario in tutte le decisioni della pubblica



amministrazione che abbiano conseguenze sul minore stesse, come nel caso posto all'attenzione del giudicante.

Ed infatti, la condizione di madre di un minore degli anni sei è per ciò solo, secondo l'avviso dello scrivente, condizione imprescindibile per ottenere l'assegnazione provvisoria sia perché la normativa la individua addirittura come condizione di precedenza nell'assegnazione delle sedi, sia perché la tenera età del bambino comportano necessariamente la vicinanza della madre al fine di accudirlo e assisterlo nelle incombenze della vita quotidiana.

A ciò si aggiunga che il sig. Cristian Luciani, coniuge della signora Rossi lavora presso il Wine Bar De' Penitenzieri, in via dei Penitenzieri 16, Roma.

L'attività lavorativa svolta dal coniuge della ricorrente lo obbliga a prestare dei turni, mattina o pomeriggio; pertanto quando il sig. Luciani è impegnato nel turno della mattina diviene complesso accompagnare a scuola le bambine e quando è impegnato nella turnazione pomeridiana in concomitanza con i rientri a scuola della signora Rossi per, ad esempio, collegio docenti, consigli di classe, colloqui con i genitori, consigli straordinari che la obbligano a stare lontano da casa, con una distanza di oltre 50 km, non vi è nessuno che possa adempiere all'accudimento delle bambine, la signora Rossi è "costretta" a far recare a Roma i propri genitori dall'Abruzzo, atteso che i genitori del coniuge sono deceduti.

L'art. 7 del citato CCNL riconosce il pieno diritto in capo alla ricorrente di essere ricongiunta alla propria bambina e di essere provvisoriamente assegnata ad una scuola sul Comune di Roma, nel caso di specie tale diritto è stato del tutto disatteso.

L'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente è dunque evidente sia alla luce di quanto previsto dall'art. 7 CCNL citato, sia in ragione della situazione familiare della ricorrente, sia in considerazione della documentata disponibilità di cattedre sulla città di Roma, nella Scuola indicata dalla ricorrente in sede di compilazione della domanda.

DISPONIBILITÀ DEI POSTI



A tal riguardo si fa presente che alcune delle sedi indicate dalla ricorrente all'atto della compilazione della domanda sono state destinate ad assegnazione mediante GPS con concreta ed attuale lesione del diritto della ricorrente a partecipare utilmente alle procedure di assegnazione *de quo*.

PERICULUM IN MORA

La ricorrente, nell'atto di compilazione della domanda di assegnazione provvisoria, indicava, tra le sedi di preferenza, i seguenti istituti poi destinati ad assegnazione mediante GPS:

via Bonghi 30 fino al termine delle attività, del distretto 25 Leopardi spezzone 8 ore, del distretto 24 I.C. Piazza Forlanini spezzone 12 ore e Giorgio Morandi spezzone 8 ore, SMS Via Sibari 5 spezzone 8 ore.

Nonostante la evidente disponibilità di sedi vacanti, alcuna sede su Roma, veniva assegnata alla prof.ssa Rossi, né negli Istituti indicati (destinati poi all'assegnazione di cattedra mediante GPS) né in nessun'altra delle scuole indicate dalla ricorrente.

All'esito della decisione assunta dalla P.A. la prof.ssa Rossi sarebbe destinata a rimanere ad insegnare nella scuola di titolarità sita Ardea distante circa 52 km dalla città di Roma, ove la propria bambina risiede.

La situazione patita dalla ricorrente è di notevole rilevanza, se solo si considera che la docente è stata destinata a prestare servizio in un istituto scolastico in Provincia di Roma e dunque distante dalla città di residenza della bambina di appena tre anni compiuti il 10 luglio 2021, nonostante la previsione dell'art. 7 del CCNL citato che permette al genitore di richiedere l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento al figlio minore. Nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dal Ministero, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto della ricorrente alla professionalità nonché vengono lesi i "diritti della famiglia" e di "tutela dell'interesse del minore", in considerazione della circostanza che ove fosse "costretta" a rimanere ad insegnare in provincia di Roma non le sarebbe possibile essere vicino alla propria bambina per accudirla come richiede un minore di quell'età.



Si mette in luce che la ricorrente è chiamata ad effettuare uno spostamento quotidiano di circa 50 km all'andata ed altrettanti al ritorno, attesa la distanza tra Ardea e Roma, nonché i costi in termini di energie e denaro, che una simile situazione potrebbe comportare; si tengano anche presenti le difficoltà a cui sarebbe sottoposta la bambina, la quale non potrebbe contare sulla presenza quanto più possibile costante della madre. Tutto ciò comporta inevitabilmente un grave pregiudizio dei diritti dell'odierna ricorrente e della propria bambina, alla quale non è stata arbitrariamente ed illegittimamente assegnata alcuna sede nella città di Roma, contrariamente alle disposizioni normative applicabili alla fattispecie per cui è causa.

Deve dunque essere prioritariamente e costituzionalmente tutelato il diritto garantito dalla Costituzione alla tutela dell'interesse del minore, *ut supra* illustrato, in quanto, ove non venisse accolto il presente ricorso cautelare, la ricorrente si vedrebbe costretta a dover insegnare in provincia di Roma e sarebbe gravemente ostacolata ad adempiere ai propri obblighi di madre.

È pertanto evidente la sussistenza del *periculum in mora*, senza considerare lo stress ed il disagio psicofisico causato da tale situazione.

Sul tema si è espresso il T.A.R. Venezia sez. I, 21/03/2018, pronuncia n. 316 ove ha sancito il principio secondo il quale *"L'art. 42-bis, l. n. 151 del 2001, rientra tra le norme poste a tutela dei valori inerenti alla famiglia, garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. , che, sottolineando i doveri verso la prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale funzione. **Il beneficio, pensato quindi nell'esclusivo interesse del minore, ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età.** In presenza dei requisiti obiettivi, l'interesse legittimo al ricongiungimento può non essere soddisfatto solo di fronte a riconosciute, superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione, che vanno congruamente motivate e, dopo l'aggiunta operata con la l. n. 124 del 2015 , devono essere di natura eccezionale e non più identificabili col mero disagio all'attività della Pubblica Amministrazione, bensì con l'effettivo pregiudizio al buon andamento della stessa."*

Nel caso di specie, l'Amministrazione non riscontrando alcuna delle comunicazioni inviate in via stragiudiziale non ha mai chiarito per quale motivazioni alla ricorrente



non sia stata assegnata una cattedra tra le sedi indicate in domanda, ledendo anche sull'ulteriore profilo dell'illegittimo silenzio i diritti della ricorrente.

L'estrema urgenza è determinata dal fatto che alla ricorrente non è stata assegnata alcuna sede su Roma, ragione per cui continuare il proprio servizio nella provincia di Roma, a totale discapito della propria bambina che necessita della presenza della madre. Deve essere pertanto riconosciuto il pieno diritto della ricorrente ad essere assegnata in un istituto scolastico prossimo alla sua residenza situato nella città di Roma, privilegiando le sedi di servizio espresse nella domanda di partecipazione, essendo la medesima in possesso dei requisiti per ottenere l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento al figlio minore.

E' di tutta evidenza che sussiste il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente, considerato che è già avviato l'a.s. 2024/2025.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 E 2021/22 E INTESA DEL 27 GIUGNO 2024

Nel caso *de quo* è ravvisabile un esercizio illegittimo del potere organizzativo dell'Amministrazione, posto che quest'ultima, in violazione delle disposizioni dettate dal CCNL in materia di attribuzione del punteggio ha erroneamente attribuito alla ricorrente un punteggio pari a n. 6 punti in luogo dei n. 13 punti ad ella spettanti; nello specifico, il punteggio da attribuire alla signora Rossi andrebbe così determinato:

n. 6 punti per il ricongiungimento al coniuge; n. 4 punti per figli minori di sei anni, n. 3 punti per figli di età compresa fra sei e diciotto anni.

Ed infatti, all'ALLEGATO 2 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo. (CCNI 6.3.2019 relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22) è espressamente previsto che i punteggi debbono essere così ripartiti:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli **Punti 6**



B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni **Punti 4**

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro **Punti 3**

L'Amministrazione ha chiaramente errato nell'attribuzione del punteggio de quo, ragione per cui se ne chiede l'immediata rettifica con attribuzione del punteggio corretto.

Ci si riserva di agire, in ogni caso, con separato giudizio, per tutti i danni patiti e patienti derivanti dalla mancata attribuzione di assegnazione della cattedra in via provvisoria nonché dell'errata attribuzione del punteggio.

Tutto ciò premesso e ritenuto la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE IN VIA D'URGENZA

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C. anche previa emissione del decreto cautelare *inaudita altera parte*, e istruita la causa, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

- **ACCERTATA E DICHIARATA** la manifesta illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione, consistente nella mancata assegnazione della ricorrente in assegnazione provvisoria in una delle sedi indicate in domanda nonché dell'errata attribuzione del punteggio alla medesima spettante;

E PER L'EFFETTO:

- **ORDINARE** all'Amministrazione resistente di assegnare la resistente ad una delle sedi disponibili indicate in domanda emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione;

NEL MERITO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto della ricorrente a partecipare utilmente alle procedure di assegnazione provvisoria, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio da attribuire alla ricorrente



quantificato in punti n. 13, in luogo dei n. 6 punti attribuiti, emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione.

Con vittoria di onorari, spese e competenze di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Contratto di lavoro;
2. Domanda assegnazione provvisoria;
3. Reclamo del 10 - 08 - 2024;
4. Istanza accesso agli atti;
5. Assegnazione cattedre mediante GPS;
6. Assegnazioni provinciali;
7. Graduatoria assegnazioni provinciali;
8. Il turno assegnazioni provinciali.

Con ogni ulteriore riserva di deduzione, contro deduzione e produzione di documenti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che pertanto dovrà essere versato il contributo unificato pari ad € 259,00 - tuttavia la ricorrente è esente dal versamento.

Roma, 06 novembre 2024

Avv. Domenico Naso

